



# PROVINCIA DI COSENZA

## Trasporti

### Determinazione Dirigenziale

N° 2024000958 del 06/05/2024

#### Adozione

Il Dirigente: **Gianluca Morrone**

#### Istruttoria

Ufficio: **Servizio Autoscuole - Studi di consulenza - Officine di revisione**

Responsabile del Servizio: **Francesco**

**Carnevale**

RUP/Istruttore: **Anna Cioria**

#### Oggetto

**Sospensione dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede nel comune di CELICO (CS) in Via Roma n. 143 – Presa d'atto.**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

### **Premesso:**

**Che**, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle province;

**Che**, in data 02.10.2009, con provvedimento prot. n. 91441, è stata rilasciata al Sig. Onorato Claudio, nato a Cosenza il 29.01.1979, quale titolare di impresa individuale, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nel comune di Celico (CS) alla Via Roma n. 143.

**Che**, con motivata istanza acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 02.05.2024 al n. 23280, il Sig. Onorato Claudio ha comunicato la sospensione temporanea della suddetta attività di Consulenza;

**visto**, l'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento Provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che prevede che l'attività di consulenza può essere sospesa, per un periodo di dodici mesi, previa richiesta scritta e motivata dell'interessato, e conseguente presa d'atto della Provincia;

**considerato**, pertanto, di dover prendere atto di detta sospensione ai sensi del richiamato art. 10 c. 2 del regolamento provinciale in materia;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**Dato atto**, da parte del Responsabile, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

**Vista** la Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il vigente Regolamento per l'Autorizzazione e la Vigilanza delle Imprese o Società di Consulenza per la Circolazione dei mezzi di trasporto;

**Visto** il DPR 445/2000;

**Visto** il Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** il Regolamento sui Controlli Interni;

**Visto** il Regolamento di Contabilità

### **Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni contenute nelle premesse, da ritenere qui di seguito integralmente riportate e trascritte ad integrazione formale e sostanziale del presente atto:

**1.** di prendere atto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del vigente regolamento provinciale in materia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, della sospensione dell'attività di Studio di

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata, ai sensi della legge 264/91, nel comune di Celico (CS) in Via Roma n. 143 dall'Impresa Onorato Claudio.

**2.** di precisare che la durata massima ammessa della detta sospensione è di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del 02.05.2024, e che decorso tale periodo, in assenza della ripresa dell'attività, verrà disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi di quanto prescritto dal citato art. 10 c. 2 del vigente regolamento provinciale in materia. Si precisa, altresì, che la ripresa dell'attività potrà comunque avvenire solo previa comunicazione allo scrivente Settore e previa dimostrazione del permanere dei requisiti necessari per la titolarità dell'autorizzazione;

**3.** di comunicare all'Ufficio Motorizzazione Civile di Reggio Calabria - Sezione di Cosenza e al PRA di Cosenza la suddetta sospensione dell'attività;

**4.** di trasmettere copia del presente provvedimento all'impresa richiedente avvertendola, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Calabria nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., termini entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Cosenza, 06/05/2024**

**Il Dirigente  
Ing. Gianluca Morrone**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.